

# Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>1</sup>,

*decreta:*

I

La legge federale del 6 ottobre 2006<sup>2</sup> sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese è modificata come segue:

*Art. 1 cpv. 1 prima frase*

<sup>1</sup> La presente legge ha lo scopo di agevolare l'ottenimento di crediti bancari da parte di piccole e medie imprese in Svizzera efficienti e in grado di svilupparsi....

*Art. 2 lett. d*

Ai fini della promozione la Confederazione bada affinché:

- d. le fideiussioni siano offerte a titolo complementare rispetto al mercato del credito.

*Art. 3*           Beneficiari

Possono chiedere gli aiuti finanziari le organizzazioni riconosciute che forniscono garanzie sotto forma di fideiussioni solidali alle piccole e medie imprese in Svizzera che contraggono crediti presso banche conformemente alla legge dell'8 novembre 1934<sup>3</sup> sulle banche.

RU 2007 693

<sup>1</sup> FF ...

<sup>2</sup> RS 951.25

<sup>3</sup> RS 952.0

*Art. 4 cpv. 1 lett. c*

<sup>1</sup> Sono riconosciute le organizzazioni:

- c. indipendenti dai creditori sotto il profilo giuridico ed economico;

*Art. 6*            Limite della fideiussione e contributo della Confederazione alla copertura delle perdite

<sup>1</sup> Le organizzazioni riconosciute possono contrarre fideiussioni ai sensi della presente legge fino a concorrenza di un milione di franchi.

<sup>2</sup> La Confederazione assume il 65 per cento della perdita da fideiussioni ai sensi della presente legge.

<sup>3</sup> Sono fatte salve le disposizioni secondo gli articoli 71a–71d della legge del 25 giugno 1982<sup>4</sup> sull'assicurazione contro la disoccupazione.

*Art. 7*            Spese d'amministrazione

<sup>1</sup> La Confederazione partecipa in aggiunta ai Cantoni alle spese d'amministrazione che le organizzazioni sostengono per la concessione di fideiussioni.

<sup>2</sup> Se un organizzazione distribuisce l'avanzo netto tra i soci, la Confederazione riduce per un importo equivalente la partecipazione alle spese d'amministrazione dell'organizzazione interessata.

*Art. 8 cpv. 2*

<sup>2</sup> Il volume netto delle fideiussioni che fruiscono della copertura delle perdite secondo l'articolo 6 capoverso 2 non può superare i 600 milioni di franchi.

*Art. 14a*          Disposizione transitoria della modifica del...<sup>5</sup>

I contratti di fideiussione in corso all'entrata in vigore della modifica del ...proseguono a essere trattati fino alla loro scadenza ordinaria in base al diritto in vigore prima della modifica<sup>6</sup>.

## II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

<sup>4</sup> RS 837.0

<sup>5</sup> RU ...

<sup>6</sup> RU 2007 693, 2007 3363, 2012 3631, 2012 3655, 2013 2283